

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1067 DEL 15/04/2026

Proposta n. 1093 del 10/04/2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu**

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 1037/2024 del 3 dicembre 2024 del Giudice di Pace di Cagliari – R.G. 7832/2024 – Sentenza n. 213/2026 del 28 gennaio 2026 – Liquidazione e pagamento avviso di liquidazione n. 2026/001/SC/000000213/0/001 emesso dall’Agenzia delle Entrate

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relazione al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE l’ARES Sardegna ha proposto appello avverso la sentenza n. 762/2022, con cui il Giudice di Pace di Cagliari rigettava l’opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1053/2023 del 18 maggio 2023 che intimava il pagamento all’ARES Sardegna della somma di 1.655,20 euro, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso di prestazioni sanitarie effettuate presso il Policlinico Gemelli di Roma;

CHE l’ARES aveva proposto opposizione eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto l’evento processuale era avvenuto in data precedente alla soppressione dell’ATS Sardegna e, pertanto, la competenza sarebbe stata della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, facente capo di tutte tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti dalla data di costituzione

dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse unità sanitarie locali e alle sopresse aziende sanitarie;

CHE il giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ARES e aveva accolto la richiesta di rimborso integrale delle spese mediche in favore dell'opposta, alla luce L.R. n. 26/1991, relativa alle prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale ed estero;

RICHIAMATA la sentenza n. 213/2026 del 28 gennaio 2026, con la quale il Tribunale di Cagliari, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al rimborso all'appellata alle spese del grado di giudizio pari ad euro 2.552,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro), gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a registrazione in termine fisso;

CHE l'art. 57 del D.P.R. 131/1986 sancisce il principio della solidarietà passiva, obbligando tutte le parti in causa al pagamento dell'imposta di registro nei confronti dell'Erario, indipendentemente dalla ripartizione delle spese decisa dal Giudice;

VISTO l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta e Irrogazione delle Sanzioni n. 2026/001/SC/00000213/0/001 notificato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari in 7 aprile 2026 (protocollo n. PG/2026/0020844), con il quale si richiede il pagamento della somma complessiva di € 208,75 a titolo di imposta di registro per la sentenza n. 213/2026 del 28 gennaio 2026 del Tribunale di Cagliari;

CONSIDERATO CHE:

- risulta doveroso procedere al pagamento integrale della somma richiesta per evitare l'aggravio di sanzioni pecuniarie e interessi di mora derivanti dal ritardato versamento, nonché l'avvio di procedure di riscossione con ulteriore danno erariale per l'Azienda;
- in ragione della soccombenza totale stabilita in sentenza, l'onere tributario resta definitivamente a carico del bilancio ARES, non sussistendo i presupposti per l'azione di regresso verso la controparte;

DATO ATTO CHE il pagamento verrà effettuato tramite modello F24 con i codici tributo indicati nell'avviso di liquidazione;

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provveder in merito;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la motivazione in premessa, che giustifica l'insorgenza del costo a carico dell'Ente a seguito di soccombenza giudiziaria;

- 2) **DI AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate, relativa all'avviso di liquidazione n. 2026/001/SC/000000213/0/001 (Imposta di Registro sentenza n. 213/2026 del 28 gennaio 2026);
- 3) **DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2026, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
AL	1	A514040101 Imposte di registro	DA00040108	208,75

- 4) **DI DISPORRE** il versamento immediato tramite modello F24 (Codici Tributo A196 e 9400), utilizzando le disponibilità di cassa/banca dell'Azienda;
- 5) **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 15/04/2026 al 30/04/2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
